

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1826

**Ricorso elettorale n. R.G. 1385/2020 proposto da Tommaso Gioia c/Regione Puglia e nei confronti di altri.  
Deposito motivazione sentenza definitiva.**

Publicato il 06/12/2021

N. 01826/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01385/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2020, proposto da Tommaso Gioia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

***nei confronti***

Alessandro Antonio Leoci, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Orlandini, Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

N. 01385/2020 REG.RIC.

Maria Fontana Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

e/o la correzione: a) dell'atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale della Puglia del 30 ottobre 2020 (verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale mod. 283-AR), nonché dei risultati elettorali e di ogni altro atto del procedimento elettorale, ivi compresi i verbali dell'ufficio elettorale delle sezioni indicate nel presente ricorso, in riferimento alla consultazione elettorale per il rinnovo e l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltasi in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui, nella circoscrizione di Brindisi, per la lista denominata "Con Emiliano", è stato proclamato eletto il sig. Leoci Alessandro Antonio, in luogo del ricorrente sig. Tommaso Gioia, in ragione dell'illegittima sottrazione ai danni di quest'ultimo dei voti di preferenza ottenuti, necessari per conseguire l'elezione, nonché dell'illegittima assegnazione al candidato Leoci di voti a lui non spettanti; b) di ogni ulteriore atto e provvedimento menzionato nel presente ricorso, ivi compresi i verbali delle sezioni sui quali sono state denunciate le illegittimità, dei voti nulli e dei voti assegnati al controinteressato; c) di ogni ulteriore atto preesistente, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; e per la conseguente proclamazione nel novero degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia del sig. Tommaso Gioia, quale primo della lista "Con Emiliano" della circoscrizione di Brindisi (lista attributaria di 1 seggio nella circoscrizione di Brindisi);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Alessandro Antonio Leoci;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

N. 01385/2020 REG.RIC.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Il ricorrente Gioia Tommaso ha impugnato i risultati dell'ultima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, tenutasi i giorni 20 e 21 settembre 2020, , nella parte in cui, nella circoscrizione di Brindisi, per la lista denominata "Con Emiliano", è stato proclamato eletto il sig. Leoci Alessandro Antonio, in luogo del ricorrente sig. Tommaso Gioia, in ragione dell'illegittima sottrazione ai danni di quest'ultimo dei voti di preferenza ottenuti, necessari per conseguire l'elezione, nonché dell'illegittima assegnazione al candidato Leoci di voti a lui non spettanti.

Espletate le operazioni di verifica, così come disposto dal Collegio con ordinanza depositata in data 16 gennaio 2021, ed in vista della udienza pubblica del 30 novembre 2021, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della controversia, facendo notare che, *“sebbene l'istruttoria abbia confermato la sussistenza di una serie grave di irregolarità con 10 voti pacificamente non conteggiati in favore del candidato Gioia e con altre schede rimesse dal verificatore alla valutazione definitiva del Collegio, la stessa ha dato esito negativo rispetto ai motivi di ricorso. Anche se le 31 schede complessivamente rimesse alla valutazione del Collegio fossero, in ipotesi, tutte assegnate a favore del ricorrente ovvero sottratte al controinteressato, non sarebbero sufficienti a modificare l'esito della competizione elettorale (stante lo scarto di 74 voti tra i due competitori).Pertanto, i sottoscritti difensori, nella qualità in atti c h i e d o n o c h e v e n g a d i c h i a r a t o i l s o p r a v v e n u t o d i f e t t o d ' i n t e r e s s e a d o t t e n e r e u n a p r o n u n c i a n e l m e r i t o , c o n c o m p e n s a z i o n e d e l l e s p e s e d i g i u d i z i o i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p a r z i a l e f o n d a t e z z a d e l r i c o r s o ”*. Il Collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, già anticipata con la pubblicazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 130, comma 7 del c.p.a. Le spese

N. 01385/2020 REG.RIC.

processuali possono essere compensate. Le spese della verifica sono poste a carico del ricorrente, e vengono liquidate con separato atto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate. Pone a carico del ricorrente le spese di verifica, da liquidarsi con separato atto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**